

COMUNE DI FRASCATI

Città Metropolitana di Roma Capitale



BILANCIO CONSOLIDATO

DELL'ESERCIZIO 2016

S · P · Q · T
RELAZIONE SULLA GESTIONE

E

NOTA INTEGRATIVA



INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il bilancio consolidato degli enti locali è disciplinato dal d.lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42, articoli da 11-bis a 11-quinquies e allegato 4/4 al medesimo decreto ad oggetto Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, così come modificato dal d.lgs. 10.8.2014, n. 126.

Il presente documento è redatto in conformità con la disciplina definita dalle seguenti norme e principi contabili:

- Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e la L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che detta le disposizioni sulla armonizzazione dei sistemi contabili per le Regioni, Province ed Enti Locali, prevedendo nuovi schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali, nonché la redazione del Bilancio Consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate ed altri organismi controllati;
- Principio Contabile Applicato concernente il Bilancio Consolidato (allegato n. 4/4 al d.lgs. 118/2011), che indica i criteri di composizione del Gruppo dell'Amministrazione Pubblica (GAP) e gli step procedurali per la formazione del Bilancio Consolidato e la redazione della Nota Integrativa;
- Il Testo Unico degli Enti Locali, ed in particolare l'art. 147-quater, che definisce il regime dei controlli sulle società partecipate non quotate, e indica il Bilancio Consolidato quale strumento contabile per la rilevazione - secondo la competenza economica - dei risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate.

Per quanto non specificatamente previsto del Principio Contabile Applicato concernente il Bilancio Consolidato delle Amministrazioni Pubbliche, come esplicitamente indicato al punto 6 del medesimo documento, si fa rinvio ai Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). In particolare si richiama il Principio Contabile n. 17 dell'OIC: Bilancio Consolidato.

LA FUNZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Come specificato da norme e principi sopra richiamati, la funzione del Bilancio Consolidato di un gruppo di società/enti/organismi che fa capo a una amministrazione pubblica è quella di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Il Bilancio Consolidato è un bilancio consuntivo che fa riferimento ad un'unica entità economica - il “Gruppo” - superando il confine rappresentato dalle distinte personalità giuridiche delle società, enti ed organismi strumentali che lo compongono.


In particolare, il Bilancio Consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci delle Amministrazioni pubbliche che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire all'Amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie del gruppo, incluso il risultato economico.

IL GRUPPO

Il bilancio consolidato che viene qui presentato rappresenta i risultati della gestione del Comune di Frascati e delle società che a vario titolo perseguono le finalità istituzionali dell'ente, nei vari ambiti di riferimento. L'area di consolidamento del bilancio è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 in data 20/09/2017, e risulta così costituita:

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL GRUPPO CONSOLIDATO



Breve descrizione delle relazioni tra il Comune e le componenti del gruppo:

1. Il Comune di Frascati è proprietario del 97,74% del capitale della società STS Multiservizi S.r.l. in liquidazione, gli altri soci sono il Comune di Colonna (1,70% del capitale sociale) e il Comune di Nemi (0,56% del capitale sociale). In data 15/10/2015 la società STS Multiservizi S.r.l. è stata posta in liquidazione. A seguito di approvazione della deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 4 in data 17/10/2016, veniva riconosciuta alla STS Multiservizi S.r.l. in liquidazione la somma di € 1.070.797,80 a titolo di lavorazioni in corso, su un totale di € 6.573.916,00. La società proponeva ricorso dinanzi al TAR per l'annullamento della delibera e dinanzi al Tribunale di Velletri per il riconoscimento del credito vantato nei confronti del Comune di Frascati. Per quanto riguarda il ricorso pendente al TAR non è stata fissata alcuna data per il giudizio, mentre perciò che è relativo al ricorso presentato presso il Tribunale di Velletri con prot. 39994 del 31/07/2017 è stata comunicata la fissazione della data per la prima udienza al 06/02/2018. Attualmente con la società risulta una situazione di stallo in attesa di giudizio da parte dei due organi giudicanti.
2. La STS Multiservizi Azienda Speciale è stata costituita in data 06/10/2014 e il Comune di Frascati ne è l'unico socio. Il 29/06/2015 è stato sottoscritto tra la società e il Comune di Frascati il contratto di servizio che dal 01/07/2015 ha dato concretamente avvio alle attività dell'azienda speciale alla quale sono stati trasferiti tutti i servizi svolti in precedenza dalla STS Multiservizi S.r.l. in liquidazione, le risorse umane e le dotazioni strumentali di quest'ultima. Alla data del 11/05/2017, venivano comunicate all'Ente le risultanze creditorie e debitorie della STS Multiservizi Azienda Speciale, evidenziando un disallineamento delle poste con il Comune. A seguito di ricostruzione delle partite dare/avere tra l'azienda speciale ed il Comune, si è potuto trovare il reale disallineamento. A seguito di tale lavoro con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 31/07/2017 sono stanziati € 9.511,20 ripianando il differenziale dare/avere alla data del 31/12/2016.

ANALISI DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Conto economico

Il conto economico consolidato si chiude con un risultato della gestione di - € 4.767.877,40, così determinato:

Voci	Conto economico Comune	Conto economico STS Multiservizi S.r.l. in liq.ne	Conto economico STS Multiservizi ASP	Rettifiche di consolidamento	Conto economico consolidato
Valore della produzione	36.058.941,34	534.940,00	5.427.379,00	- 814.021,36	41.207.238,98

Costi della produzione	32.986.636,96	538.407,00	5.787.231,00	4.261.424,27	43.573.699,23
Risultato della gestione operativa	3.072.304,38	- 3.467,00	- 359.852,00	- 5.075.445,63	- 2.366.460,25
Proventi e oneri finanziari	- 1.426.845,65	- 60.467,00	47,00	-	- 1.487.265,65
Rettifiche di valori di attività finanziarie	-	- 2.450,00	-	- 586.687,28	- 589.137,28
Proventi e oneri straordinari	26.192,07	-	-	-	26.192,07
Imposte sul reddito	269.421,29	1.651,00	80.134,00	-	351.206,29
Risultato di esercizio	1.402.229,51	- 68.035,00	- 439.939,00	- 5.662.132,91	-4.767.877,40

Il risultato dell'esercizio è così imputabile:

Risultato di pertinenza del gruppo	- 4.766.339,81
Risultato di pertinenza di terzi	- 1.537,59
TOTALE	- 4.767.877,40

Stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2016, con l'indicazione separata dei dati relativi al Comune e delle rettifiche apportate in sede di consolidamento, è il seguente:

Voci	Stato patrimoniale comune	Stato patrimoniale STS Multiservizi S.r.l. in liq.ne	Stato patrimoniale STS Multiservizi ASP	Rettifiche di consolidamento	Bilancio consolidato
Immobilizzazioni immateriali	2.908.800,17	-	752,00	-	2.909.552,17
Immobilizzazioni materiali	130.043.746,94	-	276.225,00	-	130.319.971,94
Immobilizzazioni finanziarie	- 216.476,67	3.675,00	-	- 811.082,39	598.280,72
Totale immobilizzazioni (a)	132.736.070,44	3.675,00	276.977,00	- 811.082,39	133.827.804,83
Rimanenze	-	6.573.916,00	239.257,00	- 6.573.916,00	239.257,00
Crediti	27.065.264,97	3.033.605,00	3.455.116,00	- 9.208.878,95	24.345.107,02
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-	-	-	-
Disponibilità liquide	-	451.010,00	117.297,00	-	568.307,00
Attivo circolante (b)	27.065.264,97	10.058.531,00	3.811.670,00	- 15.782.794,75	25.152.671,22
Ratei e risconti attivi (c)	-	47.454,00	-	-	47.454,00
Totale attivo (a) + (b) + (c)	159.801.335,41	10.109.660,00	4.088.647,00	- 14.971.712,36	159.027.930,05
Patrimonio netto (a)	84.001.755,27	- 6.151.087,00	- 380.892,00	- 224.395,11	77.694.171,38
<i>Di cui riserva di consolidamento</i>	-	-	-	-	-
<i>Di cui quota pertinenza di terzi</i>	-	-	-	-	- 137.476,98
Fondo per rischi e oneri	350.000,00	5.503.118,00	-	- 4.916.430,72	936.687,28
TFR	-	-	988.842,00	-	988.842,00
Debiti	70.579.047,35	10.757.629,00	3.480.697,00	- 10.279.676,75	74.537.696,60
Ratei e risconti passivi	4.870.532,79	-	-	-	4.870.532,79
Totale passivo	159.801.335,41	10.109.660,00	4.088.647,00	- 14.971.712,35	159.027.930,05

PREMESSA

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*” ha innovato l’ordinamento contabile delle regioni ed enti locali, prevedendo in particolare, all’art. 11-bis, l’obbligo di approvare il bilancio consolidato.

Il presente bilancio consolidato è costituito dallo stato patrimoniale consolidato e dal conto economico consolidato redatti in conformità all’allegato 10 al d.lgs. n. 118/2011. La nota integrativa è redatta ai sensi del principio contabile n. 4/4 allegato al citato decreto. L’area e i principi di consolidamento, i criteri di valutazione più significativi, nonché il contenuto delle voci di stato patrimoniale e di conto economico, sono esposti di seguito.

AREA DI CONSOLIDAMENTO

L’area di consolidamento per l’esercizio 2016 è stata individuata in conformità alle disposizioni riportate negli artt. 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del d.lgs. n. 118/2011 e nel principio contabile applicato del bilancio consolidato, allegato n.4/4 al decreto citato. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 in data 20/09/2017 è stata effettuata la ricognizione e sono stati approvati i due elenchi richiesti dalla normativa: elenco dei componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica ed elenco dei componenti inclusi nel perimetro di consolidamento.

Seguendo le indicazioni del richiamato principio contabile del bilancio consolidato, sono stati considerati appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica:

- ✓ gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 118/2011, corrispondenti alle articolazioni organizzative del Comune;
- ✓ gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11-ter costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda; ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali (...);
- ✓ gli enti strumentali partecipati dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo non esercita il controllo;
- ✓ le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, come definite dall’art. 11-quater del d.lgs. n. 118/2011, sono le società nei cui confronti la capogruppo ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o esercita un’influenza dominante. Con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile;
- ✓ le società partecipate, come definite dall’art. 11-quinquies del d.lgs. n. 118/2011, le quali, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, si intendono le società a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali, indipendentemente dalla quota di partecipazione;

Il punto 3.1 del principio contabile applicato consente di non inserire nel perimetro di consolidamento gli enti e le società del gruppo nei casi di:

- a) *Irrelevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell’attivo,
 - patrimonio netto,
 - totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata

- b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità

naturali).

Sulla base di tali criteri sono stati definiti i seguenti elenchi:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)

ND	Denominazione	Natura (organismo, ente, società)	Attività svolta/Missione	Capitale sociale/Fondo di dotazione	% di partecipazione
1	Consorzio per il sistema bibliotecario dei Castelli Romani	Consorzio tra enti	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	-	6,23%
2	STS Multiservizi Azienda Speciale	Azienda Speciale	Servizi istituzionali, generali e di gestione	€ 380.892,00	100%
3	STS Multiservizi S.r.l. in liquidazione	Società di capitali	Servizi istituzionali, generali e di gestione	€ 515.620,00	97,74%
4	Acea ATO2 S.p.A.	Società di capitali	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 362.834.320,00	0,0000028%

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2016:

ND	Denominazione	Attività svolta	Missione
1	STS Multiservizi Azienda Speciale	Erogazione di servizi strumentali quali supporto alla gestione del patrimonio, dei tributi locali, del SUAP, del SUE, servizi cimiteriali, manutenzione del verde pubblico, farmacie comunali.	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	STS Multiservizi S.r.l. in liquidazione	Erogazione di servizi strumentali quali supporto alla gestione del patrimonio, dei tributi locali, del SUAP, del SUE, servizi cimiteriali, manutenzione del verde pubblico, farmacie comunali.	Servizi istituzionali, generali e di gestione

PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO

Il bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2016 è redatto in conformità:

- alle disposizioni del d.lgs. n. 118/2011 e degli allegati al decreto (in particolare del principio contabile applicato del bilancio consolidato, allegato n.4/4);
- ai principi contabili sul bilancio consolidato elaborati dall'OIC;
- alle norme del codice civile in materia di bilancio di esercizio.

Ai fini del consolidamento sono stati usati i bilanci al 31/12/2016 del Comune e delle società sopra elencati, approvati dai competenti organi del Comune e delle singole società, con la precisazione che:

- ❖ i bilanci della società e dell'azienda speciale sono redatti secondo lo schema previsto dall'articolo 2423 del codice civile;
- ❖ i prospetti di conto economico e stato patrimoniale del Comune sono stati redatti secondo gli schemi di cui all'allegato 11 del d.lgs. n. 118/2011.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI (punto 4.1)

Il principio contabile applicato prevede che il bilancio consolidato sia redatto apportando le opportune rettifiche necessarie a rendere uniformi i diversi criteri di valutazione adottati (punto 4.1). Lo stesso principio evidenzia altresì che "è accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base".

In relazione a quanto sopra, si è ritenuto opportuno mantenere i criteri di valutazione adottati da ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento, in considerazione dell'elevata differenziazione operativa dei componenti del gruppo e del rischio che, applicando criteri di valutazione comuni, si perdessero

le caratteristiche economiche dei singoli soggetti appartenenti al gruppo stesso.

ELIMINAZIONE DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO (punto 4.2)

In base ai principi di consolidamento, il bilancio consolidato del GAP deve includere solamente le operazioni che gli enti inclusi nel perimetro hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. *“Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che lo stesso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un’unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici”.*

Nella fase di consolidamento dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro si è proceduto ad eliminare le operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi organismi al fine di riportare nelle poste del bilancio consolidato i valori effettivamente generati dai rapporti con soggetti estranei al gruppo. In sintesi i passaggi operativi posti in essere sono i seguenti:

1. individuazione delle operazioni avvenute nell’esercizio all’interno del GAP del Comune, distinte per tipologia (rapporti finanziari debito/credito, acquisto/vendita di beni e servizi, operazioni relative ad immobilizzazioni, pagamento di dividendi, trasferimenti in conto capitale e di parte corrente, ecc.);
2. individuazione delle modalità di contabilizzazione delle operazioni verificatesi all’interno del gruppo (esempio: voce di ricavo rilevata dalla società controllata, collegata alla voce di costo per trasferimento di parte corrente da parte del Comune);
3. verifica della corrispondenza dei saldi reciproci e individuazione dei disallineamenti in termini qualitativi e quantitativi;
4. elisione delle partite e sistemazione contabile dei disallineamenti.

Laddove le partite infragruppo risultavano coincidenti negli importi si è proceduto alla loro totale eliminazione nelle corrispondenti voci di bilancio. Per la gestione delle differenze riscontrate nell’elisione delle partite infragruppo non sono stati interessati i conti *Differenze da consolidamento* e *Riserve di consolidamento* affinché questi riflettessero solo lo scostamento tra il valore contabile delle partecipazioni e il relativo valore della quota di patrimonio netto. A bilanciamento dello squilibrio sono stati pertanto rilevati nello stato patrimoniale consolidato i maggiori debiti e crediti segnalati rispetto alle partite correlate e sono stati rilevati nel conto economico consolidato i maggiori costi e ricavi segnalati rispetto alle partite correlate.

Le principali operazioni di eliminazione-elisione riguardano:

- eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo con la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo ed analogo eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;
- eliminazione dei debiti e crediti reciproci;
- eliminazione delle operazioni di acquisto/vendita di beni e di servizi infragruppo;

Si precisa che in caso di operazioni oggetto di un differente trattamento fiscale, l’imposta – ai sensi di quanto prevede il principio contabile all. 4/4 al d.lgs. n. 118/2011 - non è oggetto di elisione. Pertanto l’IVA pagata dal Comune relativamente ad operazioni di natura istituzionale ai componenti del Gruppo per i quali l’IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.

In merito alle lavorazioni in corso della società STS Multiservizi s.r.l. in liquidazione, contabilizzate tra le poste dello stato patrimoniale nelle rimanenze dell’attivo circolante, si precisa che a seguito di approvazione della deliberazione del Commissario straordinario n. 4 del 17/10/2016, è stato effettuato il riallineamento dei crediti e debiti tra il comune di Frascati e la società stessa, riconoscendo a quest’ultima l’importo di euro 1.070.797,80 a tale titolo. La STS Multiservizi s.r.l. in liquidazione, non avendo riconosciuto l’importo attribuitogli, ha impugnato l’atto deliberativo innanzi al TAR Lazio, chiedendone l’annullamento. In attesa della sentenza del TAR, la società ha contabilizzato le lavorazioni in corso per il totale, neutralizzando la parte non riconosciuta dall’ente tramite iscrizione della posta rettificativa nel fondo rischi ed oneri dello stato patrimoniale.

Per quanto concerne l’Azienda Speciale STS, la mancata cancellazione delle poste, sia attive che passive nel bilancio della stessa, ha comportato dei disallineamenti che hanno reso necessario, anche alla luce della deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 31/07/2017, la mancata considerazione delle stesse in fase di

redazione del bilancio consolidato.

Non sono state oggetto di eliminazione le operazioni infragruppo di importo irrilevante.

Eliminazione del valore contabile delle partecipazioni

Per la redazione del bilancio consolidato è necessario determinare l'ammontare e la natura della differenza tra:

- il valore della partecipazione risultante dal bilancio della consolidante;
- il valore della corrispondente frazione del patrimonio netto alla data di acquisto della partecipazione medesima (valore netto contabile).

Se la differenza è positiva (il patrimonio netto della società ha un valore inferiore al costo di acquisto) si avrà una "differenza di consolidamento", mentre se è negativo (il patrimonio netto della società ha un valore superiore al costo di acquisto) si avrà una "riserva di consolidamento".

Le partecipazioni in imprese controllate vengono valutate con il metodo del patrimonio netto, applicando la percentuale di partecipazione dell'Ente al patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato dalla partecipata. Tale metodo ha comportato, perciò che riguarda la partecipazione nella società STS s.r.l. in liquidazione, un valore negativo che non è stato rilevato durante l'approvazione della contabilità economico-patrimoniale del Comune di Frascati. Con le scritture di pre-consolidamento, propedeutiche all'approvazione del bilancio consolidato 2016, si è proceduto alla rettifica di tale posta. Le rettifiche operate sul bilancio della società hanno generato una differenza di consolidamento che è confluita nella contabilità economica, generando un risultato d'esercizio negativo.

Per le partecipazioni acquistate in esercizi remoti rispetto a quello di redazione del bilancio consolidato, per le quali non sia disponibile una valida documentazione che consenta di determinare i valori correnti delle attività e passività alla data di acquisto, il valore netto contabile va considerato al valore corrente attuale.

Componente del gruppo	Metodo di valutazione nello SP del Comune	Valore di partecipazione Comune	Valore patrimonio netto	Metodo consolidamento	Quota PN di spettanza del Comune	Differenza di consolidamento	Riserva di consolidamento
STS Multiservizi Azienda Speciale	Patrimonio netto	€ 59.046,00	€ 59.047,00	Integrale	100%	- € 1,00	€ 0,00
STS Multiservizi S.r.l.	Patrimonio netto	€ 0,00	- € 5.945.575,02	Integrale	97,74%	- € 5.945.575,02	€ 0,00
TOTALE						- € 5.945.576,02	

CONSOLIDAMENTO DEI BILANCI (punto 4.4)

I bilanci del Comune di Frascati e degli altri componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi precedenti, sono stati aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) per l'intero importo secondo il cd. metodo integrale;

Nel bilancio consolidato viene rappresentata la quota di pertinenza di terzi nello stato patrimoniale distintamente da quella del Comune di Frascati.

Determinazione del patrimonio netto di terzi

Il patrimonio netto di terzi esprime la quota di capitale e utili che per effetto della integrazione dei bilanci non è di competenza del gruppo, ma è di pertinenza di altri soggetti.

Componente del gruppo	TOTALE			QUOTA COMUNE			QUOTA DI TERZI		
	Capitale o fondo di dotazione	Risultato di esercizio	%	Capitale o fondo di dotazione	Risultato di esercizio	%	Capitale o fondo di dotazione	Risultato di esercizio	
STS Multiservizi S.r.l. in liquidazione	515.620	- 68.035	97,74	503.967	- 66.497	2,26	11.653	- 1.538	
STS Multiservizi Azienda Speciale	59.046	-439.939	100,00	59.046	-439.939	-	-	-	



Allegato 1: Sintesi dei criteri di valutazione degli organismi del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune

VOCE	Comune di Frascati	Altre componenti del gruppo	
		STS Multiservizi S.r.l. in liq.ne	STS Multiservizi ASP
Immobilizzazioni immateriali e materiali	Costo di acquisto netto Fondo amm.to	Non valorizzate	Costo storico netto Fondo amm.to
Immobilizzazioni finanziarie	Costo di acquisto	Costo di acquisto	Non valorizzate
Rimanenze	Non valorizzate	Costo medio ponderato	Costo medio ponderato
Crediti	Presunto valore realizzo	Presunto valore realizzo	Presunto valore realizzo
Debiti	Valore nominale	Valore nominale	Valore nominale
Disponibilità liquide	Non valorizzate	Valore nominale	Valore nominale
TFR	Non valorizzato	Non valorizzato	Valore nominale
Ricavi e proventi	Anno di accertamento	Correlazione copertura costo	Correlazione copertura costo
Costi e oneri	Anno di liquidazione	Principio dell'inerenza	Principio dell'inerenza

